

STATUTO

Approvato al congresso del 27.5.1949

Modificato con referendum del 15.10.1981 e del 10.10.1988

Riformato con referendum del 22.10.1995

Riformato con referendum del 15.11.1997

Riformato con referendum del 14.06.2001

Modificato con referendum del 13.07.2007

gruppo agenti



LA FONDIARIA

Articolo 1

COSTITUZIONE

- 1.1 E' costituito il GRUPPO AGENTI DI FONDIARIA-SAI S.p.A., Divisione Fondiaria, altrimenti denominato "GRUPPO AGENTI FONDIARIA" ed in seguito chiamato più semplicemente "GRUPPO".
- 1.2 Il Gruppo è una Associazione di fatto, che non persegue fini politici né religiosi.

Articolo 2

SEDE

- 2.1 Il Gruppo ha sede in TORINO, Corso Massimo d'Azeglio 55.

Articolo 3

SCOPI

- 3.1 Il Gruppo:
- a) vigila sulla stretta osservanza di contratti e/o accordi collettivi;
 - b) tutela gli interessi collettivi e, ove richiesto, quelli individuali degli associati nei confronti della Mandante, nonché, ravvisandone l'opportunità, nei confronti di terzi;
 - c) stipula contratti e/o accordi nell'interesse degli associati;
 - d) svolge attività tesa a raggiungere una sempre maggiore qualificazione professionale degli associati ed a valorizzarne l'opera, sviluppandone altresì lo spirito di solidarietà;
 - e) ricerca, anche in collaborazione con la Mandante, soluzioni atte a migliorare il servizio alla clientela ed a realizzare sempre maggiori razionalizzazione ed economicità del lavoro agenziale;
 - f) si adopera, ove richiesto, per comporre le controversie insorte tra la Mandante e gli associati, nonché quelle tra gli associati stessi;
 - g) mantiene il collegamento con organizzazioni di categoria e con altre che abbiano riferimento con gli interessi degli associati;
 - h) agisce nell'interesse previdenziale degli associati.
- 3.2 Per attuare i propri scopi può avvalersi di supporti esterni ed acquisire partecipazioni in società, anche di capitali.

Articolo 4

ISCRIZIONE

- 4.1 Possono fare parte del Gruppo, previo parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva:
- a) gli agenti in gestione libera di Fondiaria-Sai S.p.A. Divisione Fondiaria in attività di mandato;
 - b) gli agenti di cui alla lett. a) cessati dal mandato, che entro 3 mesi rinnovino la domanda di iscrizione e non svolgano attività assicurativa prevalente presso altre compagnie, ovvero quali intermediari operativi (agenti o broker) ;
 - c) gli agenti di cui alla lettera b) che siano stati iscritti al Gruppo quali agenti operanti per almeno un decennio e non svolgano attività assicurativa prevalente presso altre compagnie, ovvero quali intermediari operativi (agenti o broker).
- 4.2 Una volta presentata la domanda al Presidente del Gruppo ed indirizzata alla Segreteria nella quale il richiedente si impegna alla osservanza dello Statuto, del codice deontologico di categoria o delle delibere assunte dagli Organi del Gruppo, la Giunta Esecutiva si esprime entro 60 gg.
- 4.3 E' dovere di ogni associato informare gli Organi del Gruppo di tutto quanto può rivestire carattere di interesse generale per la categoria.

Articolo 5

CONTRIBUTI

- 5.1 L'associato è tenuto al versamento dei contributi sociali nella misura, con le modalità e nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo.

- 5.2 Gli associati cessati dal mandato pagano contributi ridotti, fanno parte della Assemblea Regionale, dell'Assemblea Generale, possono assumere incarichi nelle commissioni e – fatto salvo quanto previsto all'art. 10.2 lettera d) – quando presenziano a riunioni di altri organi statutari hanno diritto di intervento ma non di voto.

Articolo 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 6.1 Avviene per:
- cessazione del mandato agenziale, per gli associati in attività.
 - dimissioni comunicate con lettera raccomandata;
 - mancato pagamento dei contributi sociali, trascorso il termine stabilito;
 - espulsione;
 - radiazione.
- 6.2 La perdita della qualità di associato non dà luogo a rimborsi dei contributi sociali versati e non esonera dall'obbligo di pagamento di quelli arretrati. Nel caso in cui l'associato presenti domanda di riammissione, ai sensi dell'art.14.3 lettera d), e la Giunta Esecutiva esprima parere favorevole, dovrà pagare i contributi arretrati.
- 6.3 Gli Agenti cessati dal mandato – compresi quelli che svolgono attività assicurativa presso altre compagnie, società di brokeraggio o qualsivoglia canale di vendita - hanno comunque diritto alla tutela dei propri interessi individuali secondo quanto previsto all' art. 3.1 lettere b) e f), fino all'avvenuto pagamento dell'indennità di fine rapporto e la risoluzione di eventuali controversie con la Mandante.

Articolo 7

ORGANI DEL GRUPPO

- 7.1 Sono:
- Assemblee Regionali;
 - Assemblea Generale;
 - Consiglio Direttivo;
 - Giunta Esecutiva;
 - Presidente del Gruppo;
 - Collegio dei Probiviri;
 - Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 8

ASSEMBLEE REGIONALI

- 8.1 Riuniscono gli associati di ciascuna Regione, i quali designano tra loro di volta in volta chi presiede i lavori.
- 8.2 Hanno il compito di:
- proporre al Consiglio Direttivo le istanze di base, attraverso i Delegati Regionali;
 - eleggere i Delegati al Consiglio Direttivo designando tra di essi il Coordinatore Regionale, entro i 10 giorni successivi all'Assemblea Generale, secondo quanto previsto all'art. 19.
- 8.3 E' facoltà delle Regioni con non più di 10 associati richiedere al Consiglio Direttivo l'unione con una Regione limitrofa, costituendo così un unico Collegio ai fini dell' art. 19; le stesse Regioni, al raggiungimento di almeno 10 associati, hanno facoltà di richiedere lo scioglimento dell'unione. In entrambi i casi il Consiglio Direttivo delibera dopo aver sentito i Delegati Regionali interessati.
- 8.4 Sono indette almeno 4 volte l'anno dai Coordinatori Regionali di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno 1/3 degli Associati, da tenersi, in tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8.5 Le convocazioni devono essere inviate dal Coordinatore Regionale anche al Presidente ed al Segretario del Gruppo, almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea ed almeno 3 in caso di urgenza.
- 8.6 Sono validamente costituite quando è presente almeno 1/3 degli associati. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 9

ASSEMBLEA GENERALE

- 9.1 Riunisce tutti gli associati.
- 9.2 Ha il compito di:
- stabilire l'indirizzo strategico del Gruppo;
 - dibattere e votare sulla relazione del Consiglio Direttivo;
 - deliberare, in sessione straordinaria, sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento del Gruppo, ai sensi dell'art. 25.1 lett. a) e 26.1 lett. a);
 - eleggere il suo Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario e, su proposta del Presidente dell'Assemblea Generale, almeno 3 Scrutatori;
 - eleggere il Collegio del Probiviri;
 - eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.
- 9.3 E' indetta dal Presidente del Gruppo con delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria ogni 2 anni ed in via straordinaria quando gliene facciano richiesta scritta e motivata almeno 2/3 del Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati, da tenersi, in tal caso, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 9.4 La convocazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e 15 in caso di urgenza.
- 9.5 E' validamente costituita quando è presente, direttamente e per delega, almeno 1/3 degli associati. Ogni partecipante non può avere più di una delega.
- 9.6 La relazione del Consiglio Direttivo deve essere depositata a disposizione degli associati presso la Segreteria del Gruppo, al momento del suo insediamento nella sede dell'Assemblea per l'adempimento dei compiti statutari.
- 9.7 Dei lavori verrà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 10.1 E' composto da 32 Delegati eletti dalle Assemblee Regionali secondo quanto previsto agli artt. 19, 21 e 24, i quali designano tra di loro di volta in volta chi presiede i lavori.
- 10.2 Ha il compito di:
- sviluppare l'indirizzo strategico deliberato dall'Assemblea Generale;
 - verificare l'esecuzione della politica del Gruppo da parte della Giunta Esecutiva;
 - dare riscontro alle istanze degli associati;
 - eleggere, anche tra i non associati o tra gli associati cessati dal mandato, il Presidente del Gruppo;
 - eleggere tra i suoi componenti, separatamente e nel seguente ordine la Giunta Esecutiva e il Tesoriere;
 - nominare, su proposta del Presidente del Gruppo, l'Ufficio di Segreteria;
 - nominare il Direttore dell'organo di informazione del Gruppo, indicandone la linea editoriale, e, su sua proposta, il Comitato di redazione,
 - fissare i compiti, le deleghe, le attribuzioni ed il numero dei componenti le Commissioni;
 - ratificare le nomine dei componenti le Commissioni, effettuate dalla Giunta Esecutiva;
 - stabilire eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto;
 - deliberare la Convocazione delle Assemblee Generali, a cui deve presentare relazione della attività svolta;
 - stabilire i contributi sociali, fissandone le modalità ed i termini di pagamento;
 - deliberare entro il 31 Maggio sui bilanci consuntivo e preventivo presentati dalla Giunta Esecutiva, corredati dal parere scritto del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - esprimere la fiducia o lo sfiducia al Presidente e/o alla Giunta Esecutiva su mozione scritta presentata da almeno 1/3 dei suoi componenti. Se viene espressa sfiducia, si procede a nuova elezione in una riunione successiva da tenersi entro 15 giorni;
 - deliberare il trasferimento della Sede del Gruppo.
- 10.3 E' convocato dal Presidente del Gruppo almeno 4 volte all'anno per propria iniziativa ed ogni qual volta gliene faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei componenti, da tenersi, in tal caso, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 10.4 La Convocazione deve essere inviata almeno 8 giorni prima della riunione ed almeno 3 in caso di urgenza.

- 10.5 E' validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 10.6 Si riunisce per la prima volta, dopo la composizione, entro 21 giorni dalla Assemblea Generale su convocazione del Presidente del Gruppo uscente, per adempiere, in particolare, alle incombenze di cui all'art. 10.2 lett. d), e), f) e g) .
- 10.7 Può nominare Presidenti e Soci Onorari, come tali esentati dal pagamento dei contributi sociali, tra gli associati cessati dal mandato che hanno particolarmente meritato nello sviluppo del Gruppo.
- 10.8 Dei lavori viene redatto verbale firmato da chi li presiede e dal Segretario del Gruppo.

Articolo 11

GIUNTA ESECUTIVA

- 11.1 E' composta dal Presidente del Gruppo, che la presiede, dal Vice Presidente, nominato secondo quanto previsto all'art. 12.2 lett. a), e da 5 componenti, eletti secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. e).
- 11.2 Ha il compito di:
- a) eseguire la politica del Gruppo, secondo l'indirizzo strategico stabilito dall'Assemblea Generale e sviluppato dal Consiglio Direttivo;
 - b) adempiere alle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
 - c) esercitare, in casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte dello stesso;
 - d) nominare i componenti le Commissioni, salvo ratifica del Consiglio Direttivo, entro la prima riunione successiva alla nomina;
 - e) amministrare i fondi del Gruppo, affidandone la cura al Tesoriere;
 - f) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, presentandoli al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere scritto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo nei termini di cui all'art. 10.2 lett. n);
 - g) verificare la rispondenza alle indicazioni del Consiglio Direttivo della linea editoriale dell'organo di informazione del Gruppo;
 - h) esprimere il parere sulle domande di iscrizione dei nuovi Associati.
- 11.3 E' convocata dal Presidente del Gruppo almeno 6 volte all'anno per propria iniziativa ed ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 3 componenti, da tenersi, in tal caso, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
- 11.4 La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima della riunione ed almeno 2 in caso di urgenza.
- 11.5 E' validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 11.6 Dei lavori viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del Gruppo.

Articolo 12

PRESIDENTE DEL GRUPPO

- 12.1 E' eletto dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. d).
- 12.2 Ha il compito di:
- a) nominare il Vice Presidente del Gruppo tra i componenti il Consiglio Direttivo, prima della elezione della Giunta Esecutiva;
 - b) rappresentare il Gruppo nei confronti di terzi;
 - c) indire le Assemblee Generali;
 - d) presiedere, sino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea Generale;
 - e) convocare il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
 - f) adempiere alle funzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo.
- 12.3 Gli compete il potere di firma su ogni comunicazione del Gruppo, fatte salve le comunicazioni effettuate agli associati dalla Segreteria e dalle Commissioni.

Articolo 13

VICE PRESIDENTE DEL GRUPPO

- 13.1 E' nominato dal Presidente del Gruppo tra i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'art. 12.2 lett. a).
- 13.2 Ha il compito, in mancanza o in caso di impedimento del Presidente, di sostituirlo esercitandone tutti i poteri.

Articolo 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 14.1 E' composto da 3 componenti effettivi che eleggono tra di loro il Presidente e da 2 supplenti che, in mancanza di effettivi, subentrano secondo la graduatoria dei voti riportati.
Il Collegio è eletto dall'Assemblea Generale .
- 14.2 Ha il compito di vigilare e giudicare su:
- correttezza morale, associativa e professionale degli associati;
 - disciplina di Gruppo,
 - vertenze tra associati e tra questi ed il Gruppo,
- 14.3 Può comminare le seguenti sanzioni:
- ammonimento verbale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione a tempo determinato dall'attività del Gruppo;
 - espulsione. Trascorso almeno un anno dall'espulsione, l'associato può chiedere al Presidente del Collegio la riammissione al Gruppo, che il Collegio concede solo qualora giudichi sicuro il ravvedimento;
 - radiazione.
- 14.4 Il Collegio:
- determina le proprie modalità operative;
 - agisce di propria iniziativa o su segnalazione o per incarico, inviando agli interessati la contestazione degli addebiti con lettera raccomandata entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione o dell'incarico;
 - emette decisione motivata, dopo aver sentito gli interessati, entro 60 giorni dall'invio della contestazione;
 - comunica la decisione, a mezzo lettera raccomandata con attestazione di ricevuta, agli interessati, nonché al Presidente del Gruppo per l'applicazione delle relative sanzioni.
- 14.5 Avverso la decisione del Collegio è ammesso ricorso ad un Comitato composto dal Presidente e dai 4 componenti più anziani di età del Consiglio Direttivo. Il ricorso, che sospende l'esecutività della decisione, deve essere indirizzato al Presidente del Gruppo entro 15 giorni dal ricevimento della decisione del Collegio.
Il comitato, su istanza del Consiglio Direttivo, ha anche il compito di esprimersi sui casi non previsti o controversi dello Statuto.
- 14.6 La carica di Proboviro è incompatibile con quelle di altri Organi del Gruppo.

Articolo 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 15.1 E' composto da 3 componenti effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da 2 supplenti che, in mancanza di quelli effettivi, subentrano secondo la graduatoria dei voti ed è eletto dall'Assemblea Generale secondo quanto previsto agli artt. 9.2 lett. f) e 20.
- 15.2 Ha il compito di:
- controllare l'amministrazione dei fondi del Gruppo, verificandone la rispondenza alle norme statutarie;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità e delle relative scritture;
 - controllare i bilanci predisposti dalla Giunta Esecutiva ed esprimere su di essi parere scritto, nei termini di cui agli artt. 10.2 lett. n) e 11.2 lett. f)
- 15.3 La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quelle di altri Organi del Gruppo.

Articolo 16

TESORIERE

- 16.1 E' eletto dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett.e).
- 16.2 Ha il compito di:
- provvedere all'organizzazione amministrativa e contabile del Gruppo;
 - tenere le scritture contabili, che deve sottoporre a semplice richiesta al Presidente ed ai Revisori dei conti;
 - coadiuvare la Giunta Esecutiva a predisporre i bilanci consuntivo e preventivo nei termini di cui all'art. 11.2 lett. f) ed allegare ad essi la propria relazione.
- 16.3 Quando presenza a riunioni della Giunta Esecutiva, se non ne fa parte, ha diritto di intervento, ma non di voto.

Articolo 17

UFFICIO DI SEGRETERIA

- 17.1 E' composto, anche da non associati, nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, che nomina il Segretario responsabile dell'Ufficio, sostituibile, in caso di assenza, da un altro componente da lui indicato ed è nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'art. 10.2 lett. f).
- 17.2 Ha il compito di:
- organizzare e dirigere i servizi di Segreteria;
 - provvedere alle comunicazioni del Gruppo;
 - effettuare le operazioni di verifica poteri per la partecipazione all'Assemblea Generale;
 - verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e quelle per le quali la Giunta Esecutiva ne faccia esplicita richiesta;
- 17.3 I componenti l'Ufficio di Segreteria, quando presenziano a riunioni di Organi statutari di cui non fanno parte, hanno diritto di intervento, ma non di voto.

Articolo 18

COMMISSIONI

- 18.1 Vengono istituite 3 Commissioni Permanenti:
- Tecnico/Commerciale;
 - Informatico/Gestionale;
 - Tutela dell'Agente.
- 18.2 Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di Commissioni per la trattazione di problematiche diverse.
- 18.3 Ciascuna provvede a nominare il proprio Presidente che informa il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
- 18.4 Eventuali ipotesi di accordo dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 18.5 I componenti le Commissioni possono essere convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, nelle quali, se non ne fanno parte, hanno diritto di intervento, ma non di voto.
- 18.6 L'attività delle Commissioni può essere coadiuvata, su richiesta dei loro Presidenti ed a solo titolo consultivo, da associati aventi particolari competenze e, previo benestare della Giunta Esecutiva, da esperti esterni al Gruppo.

Articolo 19

COLLEGI ELETTORALI

- 19.1 Coincidono con le Regioni dello Stato.
- 19.2 Eleggono i Delegati Regionali al Consiglio Direttivo quando vi siano almeno 2 associati in rappresentanza di altrettante agenzie.

- 19.3 L'associato titolare e/o contitolare di più agenzie, in Collegi diversi, fa parte di quello ove insiste l'agenzia con maggiore portafoglio.
- 19.4 La ripartizione dei Delegati tra i collegi si effettua dividendo per 32 il numero degli associati in attività di mandato, quale risulta all'ultimo giorno del mese precedente l'Assemblea Generale, ed attribuendo i Delegati in proporzione agli associati di ciascun Collegio, con il minimo comunque di 1 ed il massimo di 4, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 20

ELEZIONE DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

- 20.1 Le candidature devono pervenire alla Segreteria del Gruppo, presso la sede dell'Assemblea Generale, entro le ore 18 del giorno antecedente le elezioni, mediante presentazione di liste sottoscritte da almeno 10 associati;
- 20.2 I candidati devono essere elencati, in ordine alfabetico, su due distinte liste: una per il collegio dei Probiviri ed una per quello dei Revisori dei conti. Risulteranno eletti come effettivi i tre che avranno ottenuto il maggior numero di voti; come supplenti i primi due non eletti.

Articolo 21

VOTAZIONI

- 21.1 Avvengono su indicazione di chi presiede: in forma palese, per alzata di mano o appello nominale, od in forma segreta.
- 21.2 Le elezioni dei Delegati Regionali, del Presidente del Gruppo, dei componenti la Giunta Esecutiva, i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti devono avvenire a scrutinio segreto.
- 21.3 In ogni votazione per elezione a cariche:
- Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
 - In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza al Gruppo;
 - Non si possono esprimere preferenze in numero superiore a quello degli effettivi eleggibili.
- 21.4 In caso di parità di voti, nelle votazioni in forma palese, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 22

CONVOCAZIONI

- 22.1 Devono indicare luogo, data, ora ed ordine del giorno dei lavori.
- 22.2 Devono essere effettuate per iscritto e possono essere trasmesse con ogni mezzo, salvo che per l'Assemblea Generale Ordinaria, la cui convocazione deve essere inviata con lettera raccomandata.
- 22.3 In caso di mancata convocazione nei termini statutari da parte di chi ne ha il potere, vengono effettuate dal componente più anziano di età dell'Organismo interessato e così in successione.

Articolo 23

SCRUTATORI

- 23.1 Devono essere eletti su proposta di chi presiede quando sono previste votazioni a scrutinio segreto e, in ogni caso, in sede di Assemblea Generale, secondo quanto previsto all'art. 9.2 lett. d).
- 23.2 Hanno il compito di.
- consegnare le schede da loro precedentemente siglate, in caso di scrutinio segreto;
 - effettuare l'operazione di spoglio o di conta dei voti;
 - Redigere e sottoscrivere verbale delle votazioni.

Articolo 24

DURATA DELLE CARICHE E RIELEGGIBILITA'

- 24.1 Tutte le cariche e gli incarichi hanno durata biennale. Gli associati cessati dal mandato ricoprenti cariche o incarichi, conservano i medesimi fatte salve le incompatibilità previste dall'art. 4.1 lettera b) e salvo parere contrario del Consiglio Direttivo.
- 24.2 I componenti Organi Statutari e Commissioni che per 2 volte consecutive non intervengono e/o giungono con notevole ritardo e/o si allontanano prima della fine dei lavori senza comprovato valido motivo, da comunicare a chi presiede, decadono; in questo ed in tutti gli altri casi di decadenza, i componenti cessati sono sostituiti dal primo dei non eletti in caso di cariche elettive e negli altri casi con cooptazione di un nuovo componente da parte di chi presiede, salvo le ratifiche previste per Statuto.

Articolo 25

MODIFICHE DELLO STATUTO

- 25.1 Possono avvenire:
- nel corso di Assemblea Straordinaria, che lo preveda esplicitamente all'Ordine del Giorno, con approvazione di almeno 2/3 dei presenti;
 - per referendum, secondo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, con approvazione della maggioranza degli associati.

Articolo 26

SCIoglimento DEL GRUPPO

- 26.1 Può essere deliberato dagli associati, unitamente alla nomina dei liquidatori ed all'approvazione delle norme per la destinazione dei fondi del Gruppo:
- nel corso di Assemblea Straordinaria che lo preveda esplicitamente all'Ordine del Giorno, con approvazione di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti;
 - per referendum, secondo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, con approvazione di almeno 2/3 degli associati.

NORME TRANSITORIE

- A.1 Il presente Statuto entra in vigore al momento dell'approvazione.

NORMATIVA PER IL TRASFERIMENTO DI POLIZZE TRA AGENZIE

Premessa la raccomandazione già contenuta in delibere assembleari a partire dal 1948, e cioè che la richiesta di trasferimento deve essere giustificata da vera necessità dell'Assicurato/Contraente e non deve costituire il risultato di sollecitazioni dell'Agente interessato presso la Ditta (Assicurato/Contraente),

è dovuto all'Agente cedente un

COMPENSO DEL 15%

calcolato sul cumulo dei premi imponibili a scadenza compresi eventuali titoli insoluti (da pagarsi anticipatamente al momento del trasferimento della polizza) intendendosi per tali i premi dovuti dall'Assicurato/Contraente fino alla possibilità di esercizio della facoltà di rescissione ex art.5 comma 4 della Legge n.40 del 2 aprile 2007 .

Ciò vale per tutti i rami elementari , comprese assicurazioni ad altrui delega .
